COMUNE DI RIESI
PROVINCIA DI CALTANISSETTA

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del giorno 8 maggio 2020, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 2 del 03 marzo 2022

OGGETTO: **Istanza presentata dal Sig. Taibbi Giuseppe.**
Non ammissione alla massa passiva della liquidazione.

L'anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di marzo, alle ore 17:00 e segg., nella Sede del Comune di Riesi, sita nella piazzetta don Pedro D'Altariva, si riunisce la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Riesi, nelle persone dei Signori:

		Presente	*Assente*
Dott. Carmelo FONTANA	Presidente	X	
Dott. Calogero FERLISI	Componente	X	
Dott. Edmondo Enrico SANFILIPPO	Componente	X	

Partecipa alla riunione la dott.ssa Caterina Maria Moricca, Segretario Generale reggente del Comune di Riesi, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione,

p r e m e s s o

- che il Comune di Riesi, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27 dicembre 2019, resa immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, e successive modifiche ed integrazioni;

- che, con decreto del Presidente della Repubblica del giorno 8 maggio 2020, assunto al protocollo di questo Comune in data 27 maggio 2020, con il n. 7539, è stato nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Riesi, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- che, in data 28 maggio 2020, il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione, in persona dei Signori: dott. Calogero FERLISI, dott. Carmelo FONTANA e dott. Edmondo Enrico SANFILIPPO;

- che la nominata Commissione Straordinaria di Liquidazione, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (vigente Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), si è regolarmente insediata, in data 1 giugno 2020, presso il Comune di Riesi, eleggendo quale suo Presidente il dott. Carmelo FONTANA, come da deliberazione n. 1 del giorno 1.6.2020, esecutiva ai sensi di Legge;

- che, ai sensi dell'art. 254, co. 2, del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in data 3.6.2020, è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione delle passività, invitando i creditori a presentare, entro il termine di giorni sessanta, la domanda idonea a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;

- che, con deliberazione della Commissione Straordinaria di Liquidazione n. 4 del 30.7.2020, detto termine è stato prorogato di ulteriori giorni trenta, con scadenza in data 2 settembre 2020;

- che, con propria deliberazione n. 5 del 12.11.2020, questo Organo ha proposto al Comune l'adozione della procedura semplificata di cui all'art. 258 del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 71 del 23.11.2020, esecutiva ai sensi di Legge, ha aderito alla modalità semplificata;

- che questo Organo Straordinario ha in corso di completamento l'istruttoria relativa a tutte le domande presentate o trasmesse d'ufficio;

V I S T I:

- l'istanza presentata dal Sig. Taibbi Giuseppe, in data 03.07.2020, acquisita al protocollo generale del Comune di Riesi con il n. 9678 di pari data, di ammissione alla massa passiva del credito vantato nei confronti del suddetto Comune per un importo totale di € 6.330,90, "*per mancati pagamenti di indennità di P.S. e progetto*", nonché per "*pagamento progressione orizzontale*";

- la nota della Commissione Straordinaria di Liquidazione prot. n. 16847 del 2.11.2020, con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento istruttorio;

- il preavviso di rigetto trasmesso dalla Commissione Straordinaria di Liquidazione con nota prot. n. 17988 del giorno 8.11.2021, in ordine al quale non risultano presentate osservazioni;

- l'art. 256 del menzionato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che al piano di rilevazione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non inserite, corredato dai provvedimenti di diniego;

- l'art. 2-bis del D.L. 24.6.2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla L. 7.8.2016, n. 160, siccome sostituito dall'art. 36, co. 2, del D.L. 24.4.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21.6.2017, n. 96, il quale affida, inoltre, alla Commissione Straordinaria l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata, in deroga a quanto previsto dall'art. 255, co. 10, del D.Lgs. n. 267/2000;

- l'art. 254, comma 3, del TUEL, il quale prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;

- l'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL, il quale stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

- l'art. 191, co. 4, del TUEL, il quale statuisce che, per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del citato TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;

- l'art. 257 del TUEL, il quale prevede che il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla notifica del decreto Ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;

- il vigente Statuto Comunale;

CONSIDERATO:

- che, nelle more della formazione del piano di rilevazione della massa passiva, questo Organo deve provvedere a deliberare le eventuali esclusioni dei crediti non ammissibili;
- che parte della prestazione richiesta, costituente indennità al personale di Polizia Municipale, ex art. 13 della L.R. n. 17/90, non risulta oggetto di avvenuta ripartizione del relativo fondo, atteso che la Giunta del Comune di Riesi "*non ha mai deliberato stanziamento di somme aggiuntive per le finalità di cui alla richiesta*" (cfr. attestazione del Responsabile dell'Area dei Servizi Amministrativi prot. n. 12801 del 6.8.2021), tenuto conto che "*i trasferimenti regionali per lo svolgimento delle funzioni amministrative ai Comuni sono state disposte senza alcun vincolo di destinazione, trattandosi di trasferimenti generici per il finanziamento delle funzioni delle amministrazioni comunali*" (cfr. *ibidem*). Ed invero, il richiedente non ha dimostrato l'esistenza di apposita deliberazione da parte del Comune di Riesi approvativa di un piano di miglioramento dei servizi di polizia municipale con contestuale erogazione delle pretese indennità, dovendo le stesse essere correlate "*al funzionamento del fondo per il miglioramento dei servizi, nonché all'effettiva partecipazione degli addetti alla polizia municipale al perseguimento degli obiettivi fissati*". Ed invero, la realizzazione di un piano di miglioramento dei servizi della polizia municipale non è correlata alla sola presenza in servizio ma anche all'effettivo perseguimento degli obiettivi nello stesso piano individuati. Il procedimento di erogazione dell'indennità di cui all'art. 13 della succitata L.R. n. 17/90

soggiace, infatti, ai principi espressi nelle Leggi di riforma del pubblico impiego e nei contratti collettivi nazionali di lavoro, secondo cui l'introduzione di meccanismi incentivanti impone il rispetto del corollario della corrispettività tra impegno profuso ed elemento accessorio, cosicché la specifica partecipazione del personale di Polizia Municipale a misure di miglioramento dei servizi deve essere intesa come concreto impegno nel perseguimento degli obiettivi individuati nell'atto programmatorio (cfr., tra le tante, TAR Sicilia, n. 1270 del 7.6.2005);

- in ordine agli asseriti "*mancati pagamenti ... progetto di carnevale 2017*", si evidenzia, siccome indicato dal Responsabile dell'Area P.M., con nota prot. n. 17527 del 29.10.2021, che "*il lavoro è stato effettivamente svolto dal ex Ispettore Capo Taibbi Giuseppe, il quale ha in merito usufruito dei relativi riposi compensativi, per cui nulla è dovuto*";

RITENUTO:

- che la partita creditoria in esame non presenta, quindi, i requisiti di ammissibilità alla massa passiva, per le motivazioni sopra esposte;

Per le suesposte motivazioni e considerazioni;

All'unanimità dei presenti,

delibera

- di non ammettere alla massa passiva della liquidazione la domanda di inserimento presentata dal Sig. Taibbi Giuseppe, relativa al credito vantato nei confronti del Comune di Riesi, per un importo totale di € 6.330,90, "*per mancati pagamenti di indennità di P.S. e progetto*", nonché per "*pagamento progressione orizzontale*", in quanto l'indennità ex art. 13 della L.R. n. 17/90 non risulta oggetto di avvenuta ripartizione del relativo fondo, atteso che la Giunta del Comune di Riesi "*non ha mai deliberato stanziamento di somme*

aggiuntive per le finalità di cui alla richiesta" (cfr. attestazione del Responsabile dell'Area dei Servizi Amministrativi prot. n. 12801 del 6.8.2021), mentre con riguardo agli asseriti "*mancati pagamenti ... progetto di carnevale 2017*", risulta che, per le prestazioni lavorative effettuate, il richiedente "*ha in merito usufruito dei relativi riposi compensativi, per cui nulla è dovuto*";

- di disporre la notifica del presente provvedimento al creditore istante ed al Sindaco del Comune di Riesi.

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica. 24 agosto 1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a cura dell'Amministrazione.

Alle ore 17:30, il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione Straordinaria di Liquidazione

Il Presidente Dott. Carmelo FONTANA

Il Componente Dott. Calogero FERLISI

Il Componente Dott. Edmondo Enrico SANFILIPPO

Il Segretario Generale Dott.ssa Caterina Maria MORICCA

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata dal MESSO, ai sensi dell'art. 32, co. 1, della Legge n. 69/2009, nel sito internet del Comune: www.comune.riesi.cl.it - Sez. Albo Pretorio "on line" e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000.
Riesi, lì

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n° 228

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Riesi: www.comune.riesi.cl.it, Sez. Albo Pretorio "on line", per quindici giorni consecutivi dal 5-3-2022 al 24-3-2022.

Il Segretario Generale

Il Messo Comunale

IL MESSO NOTIFICATORE
CALASCIBETTA STEFANO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U., approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in data _____.
Riesi, lì

Il Segretario Generale